

Giunta Regionale della Campania

Avvertenze: la presente legge, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 4 del 27 gennaio 1992, è stata abrogata dall'articolo 2 della legge regionale 9 ottobre 2012, n. 29: "Legge di semplificazione del sistema normativo regionale - Abrogazione di disposizioni legislative e norme urgenti in materia di contenimento della spesa", vedi l'allegato A - n. 192 della medesima legge.

Legge Regionale 16 gennaio 1992, n. 1.

«Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno finanziario 1992»

Il Consiglio Regionale

ha approvato.

Il Commissario del Governo

ha apposto il visto.

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

Articolo 1

Ai sensi dell'articolo 33 della Legge Regionale 27 luglio 1978, n. 20, la Giunta Regionale è autorizzata ad esercitare provvisoriamente - fino a quando non sarà approvato per Legge il bilancio della Regione per l'anno finanziario 1992 e, comunque, non oltre il 29 febbraio 1992 - il bilancio 1991, secondo gli stati di previsione e con le modalità di cui alla legge regionale 3 aprile 1991, n. 6 e successive modifiche.

Articolo 2

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127, secondo comma, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, con effetto dal 1° gennaio 1992.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Campania.

Napoli, 16 gennaio 1992

CLEMENTE DI SAN LUCA